

Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per i dipendenti di società senza ordinamenti particolari LLO 2

Art. 9 cpv. 1 lett. a LL, per i lavoratori delle aziende industriali, aziende d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto con più di 50 dipendenti.

Adulti:

Settimana:	Durata massima settimanale 45 ore (art. 9 cpv. 1 lett. a LL).
Lavoro straordinario:	Superamento della durata massima settimanale: È solo possibile, se subentrano alcuni fattori. Se sono soddisfatte le condizioni citate nell'art. 12 LL, il lavoro straordinario viene permesso per un massimo di 2 ore al giorno, esclusi i giorni non lavorativi. Limite di 170 ore all'anno (art. 12 cpv. 2 lett. a LL). Il lavoro straordinario deve essere insolito e non è pianificabile!
Prolungamento settimana:	La durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata di 4 ore al massimo in casi particolari. Vedi l'art. 22 OLL 1. Se il rapporto di lavoro è di durata limitata, la compensazione deve avvenire durante il rapporto di lavoro, anche per rapporti di lavoro più brevi.
Possibilità di compensazione:	La compensazione di lavoro sospeso pervia disfunzione d'esercizio è possibile solo entro certi limiti, vedi l'art. 11 LL.

Lavoro diurno e serale: Esso si situa tra le ore 06.00 e le 23.00 (17 ore). Con il consenso scritto dei lavoratori, questo arco può essere spostato fino di un'ora in avanti o indietro (art. 10 LL). Il lavoro della singola persona deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario.

Domeniche, notti: Vietato, vedi pagina 2

Riposo giornaliero: Almeno 11 ore consecutive, raccorciamento fino 8 ore una volta la settimana a condizione che nella media di due settimane vengano raggiunte le 11 ore (art. 15a LL).

Pause: Vanno fissate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Le pause sono da fare al più tardi dopo 5 ½ ore. Pausa entro un periodo di lavoro di una durata superiore a 5 ½ = 15 minuti, se la durata lavorativa è superiore alle 7 ore = 30 minuti, se è superiore alle 9 ore = 60 minuti. Se si lavora più di 7 ore, la pausa di 30 minuti non può essere accorciata (art. 18 LL OLL 1).

Giorno di riposo: La domenica (art. 18 LL).

Semigiornata libera: Oltre al giorno di riposo il datore di lavoro deve concedere al lavoratore una semigiornata libera. Con il consenso del lavoratore, la semigiornata libera può essere concessa in una sola volta per quattro settimane al più, purché la durata massima della settimana lavorativa rimanga osservata nella media (art. 21 LL).

Giovani: (fino al compimento del 18° anno d'età)

Settimana: Durata massima di 45 ore (art. 9 cpv. 1 lit. a LL).

Lavoro diurno e serale: Al massimo 9 ore lavorative sull'arco di 12 ore. Non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale (art. 31 LL).

Giovani fino a 16 anni possono lavorare fino alle 20.00 al massimo, dopo il compimento del 16° anno d'età fino alle 22.00 (art. 31 LL).

Riposo giornaliero: Almeno 12 ore consecutive (art. 16 OLL 5).

Riposo prima della scuola: Possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00 del giorno precedente (art. 17 OLL 5).

Lavoro straordinario: Durante la formazione professionale la durata massima lavorativa, non può essere superata, ad eccezione dei casi in cui la collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore (art. 17 OLL 5).

Ulteriori informazioni: Vedi pagina 2

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, (Legge sul lavoro, LL)
<http://www.admin.ch/ch/d/sr/82.html#822>

Legge, LL = SR 822.11, Ordinanza LLO 1 = RS 822.111, LLO 2 = RS 822.112, LLO 5 = RS 822.115

Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per i dipendenti di società senza ordinamenti particolari LLO 2

Art. 9 cpv. 1 lett. a LL, per i lavoratori delle aziende industriali, aziende con soprattutto personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto con più di 50 dipendenti.

Disposizioni supplementari:

Registrazione della durata del lavoro

La durata del lavoro svolto, e le pause di 30 minuti e oltre, sono da registrare con l'indicazione dell'ora esatta. I documenti devono essere fatti in modo comprensivo per i lavoratori e le autorità.

I documenti sono da conservare nell'azienda per almeno 5 anni (art. 73 OLL 1).

I documenti sono da allestire in modo chiaro e comprensibile, affinché il contenuto sia percepibile e verificabile sia per i lavoratori che per gli organi di controllo.

Diritti di partecipazione

Per i lavoratori in materia di: sicurezza sul lavoro e tutela della salute, organizzazione dell'orario di lavoro, lavoro notturno e domenicale (art. 17, 19 e 48 LL).

A tutela della salute dei **lavoratori**, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti per fare cooperare i lavoratori ai provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro. Questi devono assecondare il datore di lavoro quanto alla loro applicazione (art. 6 LL).

Comunicazione degli orari di lavoro / piano di lavoro

Nella pianificazione degli orari di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a coinvolgere i lavoratori interessati. Gli orari di lavoro sono da comunicare ai lavoratori il più presto possibile, di regola con 2 settimane di anticipo (art. 69 OLL 1).

Il piano di lavoro è da comunicare mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

Divieto del lavoro

- Lavoro notturno: dalle 23.00 alle 06.00
- Lavoro domenicale e festivo da sabato a partire dalle 23.00 a domenica fino alle 23.00

Permessi concernenti la durata del lavoro

Se l'azienda fa uso di permessi concernenti la durata del lavoro, essa deve comunicarlo ai lavoratori, mediante affissione del permesso o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

Indicazioni

Le normative della Legge sul lavoro servono a tutelare la salute dei lavoratori. La Legge sul lavoro è una legge federale di diritto pubblico ed è quindi **diritto imperativo**.

Le normative della Legge sul lavoro possono essere sfruttate solo se non vengono violate né le ulteriori prescrizioni della legge sul lavoro né segnatamente quelle di polizia federali, cantonali e comunali. Le normative della LL non autorizzano il datore di lavoro a derogare agli accordi contrattuali più favorevoli per il dipendente.

Accordi contrattuali sono possibili solo nell'ambito delle disposizioni legali. Sono inoltre da osservare le regolamentazioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale. (CCL).

La Legge sul lavoro su internet: www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Legge sul lavoro e ordinanze. Qui si trovano anche le [Indicazioni concernenti la legge sul lavoro e le sue ordinanze](#)

[Durata del lavoro e del riposo \(admin.ch\)](#) : www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Protezione dei lavoratori > Durata del lavoro e del riposo

Sommari: www.kiga.gr.ch -> ispettorato del lavoro -> leggi / informazioni